



468/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona del Primo
Referendario Paola Lo Giudice, quale giudice delle
pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 78648** del Registro di
Segreteria,
sul ricorso proposto dal sig. **XX**
(c.f. OMISSIS), rappresentato e difeso
dall'avv. Alessandro Cassiani (c.f. CSSLSN83A29H501H)
del Foro di Roma,

contro

Inps - Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.
80078750587), in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo
Mangiapane (c.f. MNGFPP64T25F158Q).

Visto il ricorso e gli atti di causa;

uditi all'udienza del 9 ottobre 2024, con
l'assistenza del segretario dott.ssa Federica

Sperapani, l'avv. Alessandro Cassiani per il
ricorrente e l'avv. Flavia Incletolli, su delega
dell'avv. Filippo Mangiapane per l'Inps.

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso del 7 gennaio 2021 il sig.
XX, già in servizio presso il Corpo della
Guardia di Finanza e cessato dal servizio il 20 luglio
2020, chiedeva la riliquidazione della pensione in
godimento (calcolata con il sistema misto ai sensi
dell'art. 1, commi 12 e 13, l. n. 335/1995) con
applicazione dell'aliquota del 44 per cento prevista
dall'art. 54, d.p.r. n. 1092/1973 sulla quota di
anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995,
anziché della minore aliquota applicata dall'Istituto
previdenziale in base all'art. 44 del medesimo d.p.r.
n. 1092/1973, riservato al personale civile. Chiedeva
altresì la liquidazione dei ratei arretrati, oltre
interessi e rivalutazione monetaria.

Il ricorrente rappresentava di aver inoltrato
all'Inps la relativa istanza in data 10 novembre 2020,
senza tuttavia ricevere alcun riscontro.

2. Con ordinanza n. 7/2024 del 18 gennaio 2024
all'esito dell'udienza del 17 gennaio 2024 il
giudice, rilevato che dalla documentazione in atti

non risultava provata l'eseguita notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte, non costituita in giudizio, ordinava al ricorrente ai sensi dell'art. 155, comma 8, c.g.c. di provvedere alla notifica stessa, fissando per la trattazione del giudizio l'udienza del 10 luglio 2024.

3. Con ordinanza n. 112/2024 all'esito dell'udienza del 17 luglio 2024 il giudice, rilevato che il ricorrente aveva notificato all'Inps solo l'ordinanza di fissazione dell'udienza e non il ricorso originario e che la controparte non era costituita in giudizio, ordinava di provvedere alla notifica del ricorso e dell'ordinanza stessa, fissando per la trattazione l'udienza del 9 ottobre 2024.

4. Con memoria depositata il 25 luglio 2024 si costituiva in giudizio l'Inps.

Richiamate le pronunce delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM e le circolari Inps n. 107 del 24 luglio 2021 e n. 199 del 29 dicembre 2021, rappresentava che l'Istituto aveva provveduto al ricalcolo del trattamento pensionistico del ricorrente con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento, ai sensi dell'art. 54, d.p.r. n. 1092/1973 e della giurisprudenza sopra richiamata,

corrispondendo altresì gli arretrati spettanti con la rata del mese di luglio 2022.

Chiedeva dunque di dichiarare la cessata materia del contendere, essendosi determinata la carenza di interesse a ricorrere, stante l'impossibilità di accogliere la domanda di ricalcolo con applicazione dell'aliquota fissa del 44 per cento.

Eccepiva infine il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute ai sensi dell'art. 16, l. n. 412/1991, esteso dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994.

5. All'udienza del 9 ottobre 2024, come da verbale, l'avv. Cassiani per il ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere, chiedendo la condanna alle spese dell'Amministrazione. L'avv. Incletolli per l'Inps ha insistito per la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo. Considerato in

DIRITTO

1. L'Inps, in sede di costituzione in giudizio, ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, in

quanto nelle more del giudizio ha rideterminato la pensione del ricorrente applicando (in attuazione delle citate sentenze delle Sezioni Riunite), l'aliquota di rendimento del 2,44 per cento, liquidando anche gli arretrati e gli interessi spettanti.

Il ricorrente, considerata la soddisfazione delle proprie ragioni di credito, ha aderito alla richiesta di dichiarare la cessata materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna alle spese dell'Inps.

2. Stante la concorde richiesta delle parti, in considerazione della soddisfazione del sotteso diritto, sussistono i presupposti perché venga dichiarata cessata la materia del contendere.

3. Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale sorto sulla questione oggetto del giudizio, risolto con l'intervento delle pronunce n. 1/QM/2021 e 12/QM/2021 delle Sezioni Riunite di questa Corte, può disporsi l'integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva,

*respinta ogni contraria eccezione o deduzione,
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata
materia del contendere.*

Spese compensate.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di
consiglio del 9 ottobre 2024.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 15.10.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
15.10.2024
09:58:47
GMT+02:00